

■ Regolamento

	LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO
	COMUNE PORTO CESAREO (prov. di Lecce)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Potestà regolamentare

Art. 4 – Tavolo tecnico consultivo

TITOLO II : PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 5 – Presupposto oggettivo della tassa e destinazione del gettito

Art. 6 – Presupposto soggettivo della tassa

Art. 7 – Misura dell'imposta

Art. 8 – Esenzioni

TITOLO III : GESTIONE DELLA TASSA

Art. 9 – Deliberazioni

TITOLO IV : RISCOSSIONE

Art. 10- Obblighi di comunicazioni fiscali

Art. 11 -Versamento della tassa

Art. 12 - Rimborsi

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 13 – Verifiche e controlli

Art. 14 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 15 – Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 - Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18– Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI.

Attestazioni per esenzione: All. A) e All. B)

Comunicazione mensile All. C)

Dichiarazione di omesso versamento : All. D)

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà : All. E)

Richiesta di rimborso : All. F)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti sia di coloro che soggiorno nelle strutture ricettive site nel territorio comunale che dei gestori delle stesse, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa .

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limite normativi dettati dall'art. 52 del D,Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 4

Tavolo tecnico consultivo

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e della Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turistico e alle quali saranno destinate le somme introitate.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) oppure su richiesta delle Associazioni di categoria quando le stesse lo riterranno necessario.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento verrà predisposto un regolamento per il corretto funzionamento del tavolo tecnico consultivo di cui al presente articolo .

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 5

Presupposto oggettivo dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle

- strutture alberghiere: ALBERGHI – MOTELS – VILLAGGI/ALBERGHI – RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE – ALBERGHI DIFFUSI – ALBERGHI DIMORA STORICA, RESIDENZE D'EPOCA – ALBERGHI CENTRI BENESSERE –;
- strutture ricettive extra-alberghiere: VILLAGGI TURISTICI - CAMPEGGI – AREA CAMPER ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED AND BREAKFAST – RESIDENZE – ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE - AGRITURISMI – CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE – OSTELLI PER LA GIOVENTU' e CASE PER FERIE - OGNI ALTRO ALLOGGIO GESTITO DA AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE E SIMILI ;

e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla L.R. 11 febbraio 1999 N.11 e alla L.R. 15 luglio 2011 N.17, nonché al regolamento regionale 22 marzo 2012 n. 6 , situate nel territorio del Comune di PORTO CESAREO .

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, interventi relativi ai servizi pubblici locali.

Art. 6

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 5, presenti sul territorio del Comune di PORTO CESAREO e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 7

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla medesima, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
2. In sede di prima applicazione si applicheranno le seguenti tariffe:
 - 1a. L'imposta è pari a **euro 2,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle.
 - 2b. L'imposta è pari a **euro 1,50** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.
 - 3c. L'imposta è pari a **euro 1,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi con bungalow; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Porto Cesareo.
 - 4d. L'imposta è pari a euro **0,50** al giorno per persona per i pernottamenti effetti in: Campeggi senza bungalow, aree attrezzate per la sosta.
3. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 5 pernottamenti **consecutivi** anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta

corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purchè risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Art. 8 Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i minori sino al giorno del compimento del 18° anno di età;
 - b) gli anziani dal giorno del compimento del 70° anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un accompagnatore;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - i) i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive a spese dell'Amministrazione Comunale;
 - j) i soggetti che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro.

2. I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell'esenzione dell'imposta dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando i motivi dell'esonero (All.A/All.B). La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, unitamente alla dichiarazione annuale.

3. L'imposta di soggiorno **non si applica** per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: **dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre**.

TITOLO III GESTIONE DELLA TASSA

Art. 9 Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett f) del D.lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa e solo dopo aver convocato il tavolo tecnico consultivo.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10

Obblighi di comunicazioni fiscali

1. Il gestore della struttura ricettiva trasmette annualmente all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, su apposito modello (All. C), dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengono indicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica a mezzo posta certificata all'indirizzo tributi.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune. Unitamente agli elenchi suddetti dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni di esonero dell'imposta presentate dai contribuenti di cui al precedente art. 8.

L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 193/2003 (codice di protezione dei dati)

Art. 11

Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare preventivamente l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel comune di Porto Cesareo nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e di esporre in maniera ben visibile apposita informativa fornita dal Comune.
2. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di PORTO CESAREO devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica presso la quale pernotteranno. Il gestore provvede a ricevere l'imposta versata, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune nelle scadenze di cui al successivo comma 4.
3. Il gestore dovrà rilasciare apposita ricevuta fornita dal Comune attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, dove è riportata la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno di € _____, deliberazione di C.C. n. ___ del _____".
4. Il versamento al Comune di Porto Cesareo delle somme incassate nell'arco di un mese solare dovrà essere eseguito dal gestore della struttura ricettiva **entro il successivo mese solare** con una delle seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario, ovvero, mediante conto corrente postale intestato al Comune di Porto Cesareo e dedicato all'Imposta di Soggiorno;
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il medesimo deve nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (All. D). Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (All.E), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 193/2003 (codice di protezione dei dati). Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al comune di Porto Cesareo lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0833 858252, a mezzo posta certificata all'indirizzo: tributi.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune.

6. Il gestore della struttura ricettiva deve presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D.lgs n. 267/2000. L'invio potrà essere effettuato su carta, o per via telematica a mezzo posta certificata all'indirizzo tributi.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori un'apposita modulistica.

Art. 12

Importo minimo - Rimborsi

1. Ai fini del versamento dell'imposta non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;
2. Il rimborso delle somme indebitamente versate dal gestore della struttura può essere richiesto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 del Cod. Civ., dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.(All. F)
3. I contribuenti possono presentare eventuali richieste di rimborso entro il termine quinquennale di cui all'art. 1 della legge n. 296/2006. Non si procede al rimborso delle somme erroneamente versate dal contribuente, che risultano pari o inferiori a €2,00

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 13

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 10.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Gli avvisi di accertamento per omesso parziale o ritardato versamento dell'imposta, notificati ai contribuenti soggiornanti quali soggetti passivi d'imposta, sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dei tributi comunali.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili, ovvero possono inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con l'invito a restituirli compilati e firmati, per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 14

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione

amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Art. 15

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 11 comma 5 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalla disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art.10 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000.
3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'art.11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 e 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalla disposizioni di cui all'art.11 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 1 , 2 , 3 e 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/73, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 17

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 /2011.
3. Nel caso venga emanato il regolamento attuativo suddetto verranno applicate le norme in esso contenute in caso di contrasto con le disposizioni del presente regolamento.